



Sentenza n. 124 del 2022

Presidente: Giuliano Amato - Giudice relatore e redattore: Giulio Prosperetti
decisione del 22 marzo 2022, deposito del 19 maggio 2022

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

atti di promovimento: [ricorso n. 48 del 2021](#)

parole chiave:

CLAUSOLA DI INVARIANZA - FINANZA PUBBLICA

disposizioni impugnate:

- [art. 1 della legge della Regione Calabria 7 luglio 2021, n. 17](#)

disposizione parametro:

- artt. 81 e 117, terzo comma, della [Costituzione](#)

dispositivo:

accoglimento

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale in via principale con riguardo all'art. 1 della legge della Regione Calabria 7 luglio 2021, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità)», in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione al parametro interposto costituito dall'art. 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135. La disposizione *de qua* modifica il comma 2 dell'art. 3 della legge della Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità) che, nella versione originaria, stabiliva: «[i]l commissario straordinario è scelto tra i dirigenti della Regione Calabria senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale; solo in casi eccezionali e solo qualora, tra i dirigenti interni della Regione, non vi sia il profilo professionale richiesto è consentito l'utilizzo di commissari esterni. Il compenso del commissario non può essere superiore al trattamento tabellare dei dirigenti di settore della Giunta regionale e il relativo onere è posto a carico del bilancio dell'ente conseguente all'accorpamento». **La modifica consiste nella sostituzione del termine «tabellare» con «economico».** Infatti, la difesa di parte ricorrente afferma che tale modifica comporterebbe maggiori oneri a carico dei bilanci degli enti conseguenti agli accorpamenti, perché consente di attribuire al commissario straordinario un compenso di importo massimo pari al complessivo trattamento economico dei dirigenti regionali di settore, che è più elevato di quello avente a riferimento la voce

stipendiale costituita dal solo trattamento tabellare. In tal modo, la disposizione impugnata violerebbe, innanzitutto, l'art. 81 Cost., poiché non quantifica gli oneri derivanti dalla maggiore entità del compenso attribuibile al commissario straordinario, né prevede per essi alcuna copertura finanziaria. In secondo luogo, sarebbe violato l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 9 del d.l. n. 95 del 2012, come convertito, poiché il potenziale incremento del compenso così attribuibile al commissario straordinario individuato al di fuori della dirigenza regionale contrasta con gli obiettivi di contenimento delle spese della pubblica amministrazione perseguiti dalla predetta disposizione statale, che costituisce principio fondamentale nella materia del coordinamento della finanza pubblica; obiettivi perseguiti nel contesto regionale dalla citata legge reg. Calabria n. 24 del 2013, il cui art. 3, comma 2, è modificato dalla disposizione impugnata. La Regione Calabria non si è costituita in giudizio.

Nella parte motiva della sentenza, la Corte costituzionale considera fondata la questione di costituzionalità della norma impugnata con riferimento all'art. 81 della Costituzione, concernente l'obbligo per ogni legge comportante maggiori oneri di provvedere ai mezzi finanziari per farvi fronte. Infatti, secondo la Consulta, la disposizione impugnata, pur prevedendo un'esplicita clausola di invarianza economica, **comporta comunque il possibile superamento del precedente limite del compenso tabellare** (oggettivamente inferiore rispetto al "compenso economico") per la remunerazione dei Commissari regionali, rendendo dunque potenzialmente reale una maggiorazione delle spese degli enti commissariati, senza indicarne le coperture.

Un principio, quello *ex* art. 81 Cost., che la Corte ha costantemente interpretato come operante direttamente, a prescindere da eventuali norme interposte (Corte costituzionale, sentenza nn. 244 del 2020 e 26 del 2013), che pure il ricorso governativo aveva individuato; ancora, che non è escluso operi quando vi sia la previsione, da parte di una legge regionale, della clausola di neutralità finanziaria, la quale non esclude *ex se* la violazione del parametro costituzionale evocato (Corte costituzionale, sentenze nn. 163 del 2020 e 227 del 2019).

In linea, dunque, con la giurisprudenza precedente, la Corte dichiara l'incostituzionalità delle disposizioni impuginate in riferimento al solo parametro dell'art. 81 Cost., essendo il richiamo al 117 Cost. assorbito dal primo.

Francesco Severa